

Roma 12/06/2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Studi di settore anno d'imposta 2012 allegati alla dichiarazione Unico 2013

Gentile Cliente,

con la presente si inoltrano le istruzioni ed il questionario dello studio di settore relativo all'attività da Lei esercitata, pubblicato in data _____.

La preghiamo di procedere celermente alla compilazione del questionario e farcelo riavere in studio affinché possa essere definitivamente elaborato e allegato alla dichiarazione fiscale UNICO 2013 - redditi 2012.

*Il termine ultimo è sin d'ora fissato al **giugno 2013**.*

Possibile accertamento da studi di settore

Le ricordiamo che con il D.L. n. 98/2011 art. 23 co. 28 lett. c), successivamente rivisto dal D.L. n. 16/2012, il Legislatore ha previsto che l'Ufficio possa, in presenza di specifiche situazioni, effettuare un **accertamento induttivo a partire dagli studi di settore**, ossia determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti, e di avvalersi anche di **presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza**, anche nelle ipotesi di:

- **omessa presentazione** del modello degli studi di settore;
- indicazione di **cause di esclusione/inapplicabilità** degli studi di settore **non sussistenti**;
- **infedele compilazione** del modello dello studio di settore che comporti una differenza superiore al 15% o comunque ad € 50.000,00, tra i ricavi da studi di settore in base ai dati corretti, e quelli da studio in base ai dati dichiarati.

Non congruità del contribuente

L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni anche in merito alla posizione del contribuente che **dichiara ricavi/compensi compresi all'interno del cosiddetto "intervallo di confidenza" calcolato da GE.RI.CO.**, ossia superiori al ricavo/compenso minimo, ma inferiori al cosiddetto "ricavo puntuale" per il quale GE.RI.CO. fornisce il responso di congruità.

Si evidenzia che "fin dall'origine" (C.M. 21 maggio 1999, n. 110) l'unico livello che assicura la congruità è rappresentato dal **livello dei ricavi/compensi puntuali**, ciò anche per effetto dell'adeguamento.

Tuttavia si rammenta che, allo stesso tempo, un adeguamento che si collocava all'interno dell'intervallo di confidenza era ritenuto "possibile". Ora, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che i contribuenti che si collocano "**naturalmente**" all'interno dell'intervallo di confidenza devono:

"(...) considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore, in quanto si ritiene che i valori rientranti all'interno del predetto "intervallo" hanno un'elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso fondatamente attribuibile ad un soggetto esercente un'attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore".

ATTENZIONE: Dalla **Circolare n. 5/2008** è emerso che l'attività di accertamento basata sugli studi di settore è prioritariamente rivolta nei confronti dei contribuenti **non congrui che sulla base delle risultanze contabili si posizionano al di sotto dei ricavi/compensi minimi.**

Premio di congruità

Sono previsti specifici benefici spettanti ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, i quali dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi medesimi. Tali benefici consistono:

a) nella **preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/73 e art. 54, comma 2, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/72, secondo cui l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate, e, in generale, le omissioni e le false o inesatte indicazioni, sono desumibili anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti;

b) nella **riduzione di 1 anno (da 4 a 3) dei termini di decadenza per l'attività di accertamento** ex art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/73 e art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/72: pertanto, la notifica degli avvisi di accertamento dovrà essere realizzata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Tale beneficio non trova applicazione qualora la violazione contestata comporti l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000;

c) la **determinazione sintetica del reddito complessivo** di cui all'art. 38, D.P.R. n. 600/1973, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo (e non un quinto) quello dichiarato.

Viene in tal modo stabilita una nuova franchigia, che in molti casi può porre al riparo da accertamenti da redditometro.

Condizioni per beneficiare delle agevolazioni

I benefici sopra indicati si applicano a condizione che il contribuente:

- abbia regolarmente **assolto gli obblighi di comunicazione** dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- risulti **congruo**, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione;
- risulti **coerente** con gli specifici indicatori di normalità economica previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

La congruità e la normalità devono però essere reali e non derivare da dati inesatti indicati al fine di raggiungerle in modo fittizio.

Contribuenti che non rispettano le condizioni

I contribuenti soggetti agli studi di settore che non soddisfano le condizioni sopra riportate saranno oggetto di **specifici piani di controllo** da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza:

- articolati su tutto il territorio nazionale in proporzione alla numerosità dei contribuenti;
- basati su specifiche analisi del rischio di evasione, tenendo conto anche delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.

Tra i contribuenti che non rispettano le condizioni sopra esposte, viene individuata una particolare categoria, ovvero coloro che contemporaneamente:

- **non risultano congrui** alle risultanze degli studi di settore;
- sono **privi di un conto corrente dedicato** all'attività professionale/d'impresa.

Ebbene, nei confronti di detti contribuenti i controlli saranno svolti prioritariamente tramite le **indagini finanziarie**, ossia con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui all'art. 32, comma 1, nn. 6-bis e 7, D.P.R. n. 600/73, e all'art. 51, comma 2, nn. 6-bis e 7, D.P.R. n. 633/72.

Irregolarità del modello degli studi di settore

In caso di **omessa compilazione del modello studi**, se il contribuente non vi ha provveduto, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate, è previsto che:

- la sanzione irrogabile è sempre quella massima, ossia pari a € 2.065 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);
- in caso di **infedele dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP**, la sanzione irrogabile è incrementata del 50%, pertanto è compresa tra il 150% e il 300% della maggiore imposta dovuta (art. 1, comma 2-bis1 per le imposte sui redditi, art. 5, comma 4-ter per l'IVA e art. 32, comma 2-ter per l'IRAP, D.Lgs. n. 471/97).

In tutte le citate ipotesi di inasprimento sanzionatorio è posta la condizione che il **maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10%**.

Qualora non si verifichi tale condizione le sanzioni irrogabili sono quelle ordinarie (dal 100% al 200% della maggiore imposta).

ATTENZIONE: La norma fa salva l'ipotesi, nel caso di omessa presentazione, che il contribuente presenti il modello a seguito dell'invito dell'Ufficio. In tal caso dovrebbe risultare possibile l'irrogazione della sanzione minima, pari a € 258.

I professionisti di riferimento e i collaboratori dello studio sono a Vostra completa disposizione, anche per un incontro da programmare ad hoc, al fine di definire il contenuto dello studio di settore.

I dati contabili da riportare nel questionario, nel caso la contabilità sia elaborata per Vostro conto dalla scrivente studio, sono ovviamente di nostra competenza.

Stante la delicatezza e l'importanza della questione, invitiamo ciascun destinatario ad attivarsi in tempi rapidissimi, al fine di evitare "corse dell'ultima ora" con evidenti ripercussioni sui tempi di compilazione e sui risultati del lavoro. Lo studio di settore è uno strumento decisivo per gestire adeguatamente i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria; riteniamo pertanto che debba essere considerato come tale dal contribuente.

Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e restiamo a disposizione per qualsivoglia necessità.

*Allegato: **modello studi di settore (dati extracontabili)** relativo all'attività effettivamente svolta.*

CON.SER.IMP SRL